

Giurisprudenza : diritta penale militare

Autor(en): **[s.n.]**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **23 (1951)**

Heft 6

PDF erstellt am: **15.08.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-244065>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

GIURISPRUDENZA: *diritto penale militare*

Corsi di tiro, art. 124 Org. mil. - omissione del servizio, art. 82 Cod. pen. mil.

Tribunale militare di Cassazione - sentenza 5 dicembre 1950 (procedimento Kessler).

A. Non avendo nel 1949 compiuto gli esercizi di tiro fuori servizio, il fuciliere K. doveva, secondo affisso di chiamata, presentarsi il 15 dicembre per un *corso di tiro di tre giorni*; egli non ottemperò all'ordine e, deferito perciò al Tribunale mil. 4. Div. con l'imputazione di *omissione del servizio* secondo l'art. 82 CPM, venne invece ritenuto colpevole di *inosservanza di prescrizioni di servizio* e punito con dieci giorni di detenzione. Il Tribunale di Div. non aderì all'accusa di omissione del servizio osservando che quei corsi di tiro non sono servizio militare, bensì una sorta di sanzione amministrativa, come dimostra il fatto che i partecipanti non ricevono il soldo.

B. L'Uditore si aggravò al Tribunale mil. di cassazione che accolse il ricorso per i seguenti

MOTIVI:

I. L'art. 124 Org. mil. che è sotto il titolo « Istruzione dell'esercito » dispone: « I sottufficiali, gli appuntati ed i soldati dell'attiva e della landwehr, armati di moschetto o di fucile, come pure gli ufficiali subalterni delle truppe o dei servizi ausiliari, armati di moschetto o di fucile, hanno l'obbligo di prender parte ogni anno, in una società di tiro, fino all'età di quarant'anni compiuti, agli esercizi di tiro prescritti. Il Consiglio federale può autorizzare delle eccezioni. *Chi non soddisfa a quest'obbligo o non adempie le condizioni richieste, deve fare un corso di tiro speciale senza diritto al soldo* ».

L'art. 4 cpv. 1 del Decreto 29 novembre 1935 del Consiglio federale sul tiro fuori servizio dispone: « Gli obbligati al tiro che non fanno o fanno soltanto parzialmente gli esercizi regolamentari, saranno chiamati ad un corso di tiro speciale, senza diritto al soldo, per soddisfare il loro obbligo del tiro. Questi corsi della durata di tre giorni, hanno luogo sulle piazze d'armi. Gli istruttori ed i partecipanti vestono l'uniforme ».

L'art. 4 della Risoluzione 1 ottobre 1948 del Dip. mil. fed. sul tiro fuori servizio prescrive: « Chi non adempie l'obbligo del tiro sarà chiamato, conformemente all'art. 4 cpv. 1 dell'Ordinanza 29 nov. 1935 sul tiro fuori serv. ad un corso di tiro speciale, senza diritto al soldo. Il corso sarà tenuto nel tardo autunno. La chiamata sarà fatta per mezzo di un affisso esposto in luogo pubblico ».

Secondo le riportate disposizioni, l'ordine di presentarsi ad un corso di tiro risulta da una chiamata fatta a mezzo affissi. Non ad una prescrizione generale di servizio viene quindi meno chi non si presenta, ma disobbedisce ad un ordine di una Autorità (« einer amtlichen Aufforderung ») di modo che in considerazione entrano quindi: *disobbedienza*, oppure *omissione o rifiuto del servizio* e, poichè

i due ultimi sono forme della disobbedienza, entrano essi soli in linea di conto (COMTESSE: Commentario CPM ad art. 81 n. 1 e ad art. 61 n. 10; HAFTER: Lehrbuch des Schweizerischen Strafrechts, parte gen. 349 ss.).

Omissione e rifiuto da un lato — disobbedienza dall'altro — si differenziano per il contenuto dell'ordine: elemento dell'omissione e del rifiuto è l'obbligo di presentarsi ad una data ora, in un dato luogo, per una determinata durata, per il reclutamento o per il servizio militare personale. Il codice penale parla appunto di rifiuto del *servizio* e di omissione del *servizio* (art. 81, 82 CPM) e tali infrazioni sono nel capitolo «violazioni dei doveri di *servizio*». Il testo francese e quello italiano usano esattamente i termini «ordre de marche, ordre de mise sur pied, ordre de se présenter au recrutement» — rispettivamente «ordine di presentazione, di marcia o di chiamata». Alla disobbedienza (art. 61) danno invece luogo gli ordini concernenti altri rapporti di servizio. (Racc. sent. Trib. mil. cassaz. III n. 27).

II. L'aspetto giuridico dell'omissione del corso di tiro dipende quindi dalla questione a sapere se tali corsi sono o no *servizio militare*. La risposta vuol essere affermativa, poichè detti corsi servono all'addestramento nel maneggio dell'arma, che è uno degli scopi del servizio d'istruzione (art. 8 lett. a Org. mil.); hanno luogo alle piazze d'armi sotto la direzione degli istruttori di Circondario; istruttori e partecipanti portano l'uniforme; sono assicurati contro le malattie e gli infortuni; ricevono alloggio e sussistenza, di guisa che tali corsi si differenziano dalle scuole, dai corsi di ripetizione e da altri corsi speciali unicamente in quanto i partecipanti non ricevono soldo, nè indennità di via, ciò che non giustifica di non considerarli come servizio militare. Soldo ed indennità di via non sono, infatti, elementi essenziali del servizio militare, la cui caratteristica risiede nel fatto che l'Esercito o sue parti proteggono l'indipendenza della Patria verso l'estero o mantengono la tranquillità e l'ordine all'interno, oppure vengono istruiti a tali fini. A questa concezione non urta l'art. 11 Org. mil. poichè esso non limita la nozione di servizio militare e la norma in esso contenuta — che lo Stato corrisponde il soldo al militare in servizio e prende a suo carico viaggi, vitto, alloggio — trova semplicemente una eccezione all'art. 124 per i partecipanti a detti corsi di tiro. La circostanza che soldo ed indennità di via non sono elementi essenziali del servizio militare, toglie valore anche all'argomentazione secondo cui, non essendo corrisposto nè soldo, nè indennità di via, i corsi di tiro siano una sorta di sanzione amministrativa e non possano quindi essere servizio militare. L'avviso (addotto dal Trib. di Div.) del Dip. mil. fed. secondo il quale l'assenza da un corso di tiro è inosservanza di prescrizioni di servizio, non è, in forza del principio della separazione dei poteri, vincolante per i Tribunali.

III. I corsi di tiro essendo dunque servizio militare, l'assenza dagli stessi costituisce rifiuto od omissione del servizio.

Quanto alla pena è da confermare quella pronunciata dal Tribunale di Div. osservando che la diversa concezione di diritto non è ragione per una diversa misura della sanzione poichè all'inosservanza di prescrizioni di servizio ed all'omissione sono comminate pene uguali (salvo in caso di servizio attivo).

(Traduzione libera in sunto).